

BGer 2C 322/2018 vom 4. Mai 2018

Bundesgericht, 2018-05-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_322_2018

FR: TF 2C 322/2018 du 4 mai 2018

IT: TF 2C 322/2018 del 4 maggio 2018

Regeste

Tasse per operazioni nel Registro fondiario | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

E. 1.2

I ricorrenti hanno presentato un unico allegato contro procedure e decisioni differenti. Per quanto concerne la domanda di ricusa dei giudici del Tribunale d'appello e di membri di altre autorità amministrative e giudiziarie cantonali, si rinvia in particolare allo scritto del 16 ottobre 2017 del Presidente del citato Tribunale, allegato dai ricorrenti medesimi, in cui viene spiegato loro i passi da intraprendere. Per quanto concerne invece la domanda di revisione della sentenza 2C_920/2017 e il ricorso esperito contro la sentenza emanata il 12 marzo 2018 dalla Camera di diritto tributario, entrambi ricadono nella competenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (art. 30 RTF ; RS 173.110.131). Sennonché, per ovvi motivi procedurali e di chiarezza, gli stessi sono stati disgiunti e trattati separatamente, la domanda di revisione essendo stata dichiarata inammissibile con giudizio odierno separato (2F_7/2018). Rimane pertanto da esaminare il ricorso con riferimento alle tasse per le operazioni nel registro fondiario e alla domanda di risarcimento, quesiti entrambi trattati nel giudizio del 12 marzo 2018.

E. 1.3

Premesse queste considerazioni nella misura in cui l'atto di ricorso si diffonde su questioni relative alla ricusa dei giudici del Tribunale d'appello e di membri di altre autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché chiede la revisione della causa 2C_920/2017, dette censure esulano dall'oggetto della vertenza e non vanno pertanto considerate (cfr. consid. 1.2).

E. 2.1

Giusta l' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41 e rinvio; 140 I 320 consid. 3.2 pag. 322). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale. Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti

fondamentali o del diritto cantonale. Il Tribunale federale esamina simili censure solo se sono sollevate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF).

E. 2.2

La Camera di diritto tributario ha giudicato che non poteva pronunciarsi sulla domanda di risarcimento avanzata nei confronti dei funzionari dell'Ufficio dei registri per difetto di competenza e non è quindi entrata nel merito delle censure sollevate in proposito. Ora, su questo punto i ricorrenti non dimostrano con una motivazione conforme alle esigenze dei combinati art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF che l'opinione della Corte cantonale sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confrontano nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a dichiararsi incompetente: in proposito l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.

E. 2.3

La Corte cantonale ha poi dettagliatamente spiegato perché sia la tassa di ispezione di fr. 20.-- sia quella di pari importo chiesta per le fotocopie dei documenti consegnati ai ricorrenti rispettavano il principio dell'equivalenza e andavano pertanto confermate (cfr. sentenza impugnata consid. 2 pag. 4 seg. e consid. 3 pag. 5 seg.). Ora, anche al riguardo i ricorrenti non spiegano in che la motivazione della sentenza cantonale sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confrontano nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato. I ricorrenti infatti si limitano con un'argomentazione confusa, prolissa e di difficile comprensione a esporre il lungo iter processuale seguito in sede cantonale, le complesse vicende legate all'intavolazione della loro proprietà per piani nonché la maniera in cui dovrebbe essere stabilito il prezzo di una fotocopia, concludendo che avrebbero dovuto essere esentati dal dovere pagare le tasse contestate siccome "la bolletta 5.2016.5.3329.1 datata 27 ottobre 2016 di Frs 40 risulta pertanto essere un atto di riscossione di un tributo emesso da funzionari non abilitati, con procedure d'accertamento non consone e un importo non dovuto ed eccedenti la tariffa legale" e "risultava pertanto incoerente pretendere la tassa di frs 40 della bolletta 5.2016.5.3329.1 datata 27 ottobre 2016 per una copia di documenti di atto notarile con difetti di controllo aggravati da errori di accettazione e registrazione fondiaria". Ora, una simile argomentazione non rispetta le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, ragione per cui anche in proposito l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.

E. 2.4

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 3

Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 4 maggio 2018 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice presidente: Zünd La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.